



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto da Antonia Maccaretto, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariasofia Capoti, Laura De Cleva e Onni Andrea di Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Fiorenza, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti di

Stefano Pomino, rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelucci Francesca, Mazzagallo Alice, Miani Pietro, Perricone Eugenio, Petri Djamilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati”, emanato con D.R. n. 42 del 23.01.2020 - art. 10, comma 3 (terzo periodo);
- del D.R. n. 188 del 05.03.2024, recante il bando della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche;
- della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, n. 16 del 10.01.2025;
- del decreto di approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice, n. 99 del 12.12.2024;
- dei verbali della procedura valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice il 17.11.2024 e il 10.12.2024;
- del decreto di costituzione della Commissione giudicatrice della procedura valutativa, n. 78 del 28.09.2024;
- del verbale del 14.09.2024 che attesta le operazioni di sorteggio dei due componenti effettuate dall’ufficio del Personale Accademico;
- della delibera del 02.09.2024 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche ha provveduto a proporre il componente designato e l’elenco dei componenti esterni individuati per il sorteggio della Commissione giudicatrice e ad attestare per ciascuno il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale; ivi espressamente:
 - 1) il decreto di chiamata e nomina a professore ordinario del prof. Stefano Pomino, n. 21 del 08.02.2025;
 - 2) l’atto di autorizzazione del Consiglio di amministrazione del 4.02.2025;
 - 3) l’atto di parere favorevole del Senato accademico del 22.01.2025.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Firenze e del controinteressato Stefano Pomino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica il giorno 14 maggio 2025 Giulia Bedetti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La Prof.ssa Antonia Maccaretto ha partecipato alla procedura valutativa di chiamata indetta con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze (D.R. n. 188 del 05.03.2024), per il reclutamento per un posto di professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche per il settore concorsuale 13/A4 Economia applicata, settore scientifico disciplinare SECS-P/06, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della Legge 30.12.2010, n. 240.

Il giorno 2.09.2024 il Consiglio di Dipartimento ha designato, quale componente della Commissione giudicatrice, la prof.ssa Alessandra Pastellani, ed individuato l'elenco dei quattro professori dal quale sarebbero stati sorteggiati gli altri due membri.

Il giorno 14.09.2024, presso l'Ufficio del Personale Accademico dell'Università, alla presenza del Dirigente della Direzione Risorse umane e affari generali, il prof. Mario Biggeri, dopo aver provveduto ad allestire il sorteggio, ha invitato la funzionaria Giovanna Mingione a scegliere due tra le quattro buste, e dall'estrazione sono stati selezionati i nominativi delle Prof.sse Alessandra Picozzi ed Elena Gaggi.

La costituzione della Commissione giudicatrice è avvenuta con il decreto n. 78 del 28.09.2024.

La Commissione si è riunita nelle sedute dei giorni 17.11.2024 e 10.12.2024.

Nella seduta del 17.11.2024 la Commissione ha designato quale Presidente la Prof.ssa Pastellani Alessandra e quale Segretario la Prof.ssa Gaggi Elena; in tale seduta ha preso atto dei criteri per la selezione dei candidati.

In esito ai lavori della Commissione esaminatrice svolti in data 10.12.2024 sono stati individuati quali idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione Antonia Maccaretto e Stefano Pomino, senza indicare una preminenza di un candidato sull'altro.

L'approvazione dei verbali dei lavori della Commissione è avvenuta da parte del Rettore con il decreto n. 99 del 12.12.2024 e trasmessi al Consiglio di Dipartimento per l'individuazione del vincitore e per la proposta di chiamata.

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, nella riunione del 10.01.2025, con delibera ha proposto la chiamata del candidato Stefano Pomino.

Pomino veniva nominato con decreto del Rettore n. 21 dell'8.02.2025 previo parere favorevole da parte del Senato accademico (delibera del 22.01.2025); il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la chiamata il giorno 4.02.2025.

Avverso i numerosi atti della procedura *de qua* meglio individuati in epigrafe la Sig.ra Maccaretto ha proposto il ricorso introduttivo in esame, affidato a molteplici motivi di impugnazione.

1. Il collegio ritiene opportuno procedere all'esame del primo motivo di impugnazione, relativo alla *violazione dell'art. 1 L. 241/90, art. 97 Cost., nonché dell'art. 24, commi 5 e 6 L. 240/2010 e degli artt. 3 e 4 del D.M. n. 344/2011*, relativo alle doglianze sull'insufficienza motivazionale dei verbali della Commissione giudicatrice.

Tale motivo è per il Collegio fondato.

1.1. La Commissione è tenuta ad esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, nell'ambito della procedura valutativa, una discrezionalità tecnica, svolgendo rilevazioni tecniche alla luce di criteri tecnico-scientifici.

La Commissione, invece, nel valutare il criterio a) (*attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti*), e il criterio d) (*attività seminariale, partecipazione alle commissioni di laurea e svolgimento dell'attività di supervisione della tesi di laurea*) ha attribuito senza alcuna motivazione ad entrambi i candidati il giudizio "ottimo".

La Commissione ha operato un'evidente equiparazione di situazioni oggettivamente non assimilabili, con attribuzione di giudizi identici in assenza di una adeguata motivazione specifica, incorrendo da un lato nell'eccesso di potere per illogicità; dall'altro lato risulta una disparità di trattamento, avendo trattato in modo eguale casi diseguali.

1.2. Non può, invece, essere accolta l'eccezione sollevata da amministrazione e controinteressato, secondo la quale ricorrerebbe una *motivazione per relationem* (art. 3, comma 3, L. 241/90). Nel caso di specie tale motivazione non appare rilevabile siccome le ragioni della decisione non risultano da altro atto dell'amministrazione: né dai verbali di lavoro della Commissione, che infatti assegna esclusivamente i giudizi "ottimo", "buono" e "molto buono", senza specificarne le ragioni, e neppure dalla successiva delibera del Consiglio di Dipartimento che designa quale vincitore della procedura il professor Pomino.

1.3. Il Collegio rileva un'ingiustizia grave e manifesta, in quanto emerge un'incongruità tra le risultanze documentali relative all'attività didattica e di servizio agli studenti svolta dal candidato e le valutazioni espresse nei verbali, le quali appaiono scollegate da un'adeguata istruttoria e non sorrette da idonea motivazione tecnica.

Per rigore giurisprudenziale, l'art. 3 della L. 241/1990 impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di motivare i provvedimenti. Suddetto articolo infatti dispone che *“la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

1.4. Resta assorbita la censura concernente la violazione dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, in relazione all'omesso rinvio degli atti alla Commissione giudicatrice da parte del Rettore, atteso che il decreto n. 99 del 12.12.2024 risulta già affetto da vizio di legittimità in via derivata, per effetto delle irregolarità che inficiano i verbali approvati.

2. Parimenti fondato appare il secondo motivo di impugnazione, relativo alla *violazione e falsa applicazione dell'art. 24, commi 5 e 6, della L. 240/2010 e del D.M. n. 344/2011, violazione art.1 L. 241/90 e dell'art. 97 Cost., vizio di eccesso di potere per sviamento e vizio di incompetenza del Consiglio di dipartimento*.

Anche questo motivo va espressamente esaminato, onde porre un vincolo conformativo nei riguardi dell'amministrazione in sede di riesercizio del potere.

2.1. Ciò premesso, la procedura di chiamata di professore ordinario di cui all'art. 24 della L. 240/2010 è di tipo concorsuale, di conseguenza dovrebbero essere assicurate trasparenza e competenza dei valutatori. Tuttavia, la Commissione non ha identificato il vincitore della procedura, delegando al Consiglio di Dipartimento la possibilità di espletare una parte della valutazione.

2.2. Come sottolineato anche dalla difesa, l'Università aveva la *facoltà* di applicare la disciplina di cui al comma 5 anche per *“la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia (...)”*, per mezzo del rinvio di cui al comma 6 dello stesso articolo, e, nell'indire la procedura, l'Università ha esplicitamente *scelto* di svolgere l'attività *“in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale”*.

Tali standard devono essere individuati da regolamento, ma sempre nell'ambito dei criteri fissati dal D.M. n. 344/2011.

La suddetta norma attribuisce autonomia nei limiti della fissazione di standard di tipo qualitativo. Peraltro, non attribuisce alcuna possibilità aggiuntiva con riguardo alla devoluzione dell'attività valutativa al Consiglio di Dipartimento, fissazione di una competenza riservata alla sola legge.

2.3. Il Consiglio, infatti, è per definizione un organo politico, ed è dunque privo dei requisiti di competenza e imparzialità richiesti dalla legge per suddette procedure valutative. Attribuire tale potere al Consiglio di Dipartimento minerebbe l'attività tecnica-valutativa svolta a monte dalla Commissione.

Tale disposizione regolamentare integra, dunque, una violazione del principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1, l. 241/1990) e del principio di buon andamento (art. 97 Cost.).

Si dimostra dunque un difetto di competenza tecnica tale per cui il motivo di ricorso è accolto.

2.4. Il bando emanato con D.R. n. 188 del 05.03.2024 individua i criteri che il Consiglio deve applicare qualora la Commissione identifichi un'esatta parità tra due candidati.

Pertanto, il Collegio, come già illustrato per il Regolamento, constata una violazione del principio di legalità ai sensi dell'art. 1 l. 241/1990 e del principio di buon andamento sancito all'art. 97 Cost e del D.M. n. 344/2011, in quanto la determinazione di tali criteri è priva di qualsiasi fondamento legislativo.

Il Collegio accerta nuovamente un eccesso di potere per sviamento e vizio di incompetenza, poiché, come già sostenuto, il Consiglio di Dipartimento è privo dei requisiti di imparzialità e competenza tecnica richiesti per la tipologia di procedura in esame.

Di conseguenza anche la delibera del Consiglio risulta viziata per i motivi sopra esposti.

2.5. Inoltre, le norme regolamentari censurate violerebbero il principio in materia concorsuale, in base al quale l'organo tecnico chiamato a giudicare la qualità dei candidati deve essere munito di adeguata competenza specialistica.

Si richiama, in proposito, la pronuncia del TAR Puglia Sent. n. 1638/2021, la quale sostiene che il meccanismo previsto dal Regolamento all'art. 10: *“questo meccanismo implicherebbe la mortificazione assoluta del principio di concorsualità della procedura*

poiché la commissione, che deve garantire competenza, terzietà ed imparzialità, finisce per abdicare alla propria funzione per rimettere la scelta finale proprio al Dipartimento chiamante, ponendo a rischio il principio di imparzialità assicurato dal concorso, che non può non concludersi con l'indicazione di un vincitore”, inoltre “segnatamente si evidenzia che le commissioni giudicatrici sono un collegio perfetto, mentre il Consiglio di Dipartimento non lo è”.

3. Con riferimento al *verbale di sorteggio* e al *decreto di nomina della Commissione n. 78 del 28.09.2024*, le relative questioni non rivestono carattere decisivo ai fini della definizione della controversia, risultando assorbite nei profili già esaminati in precedenza, cui si fa integrale rinvio.

In ogni modo nel caso di specie, trattandosi di meri formalismi, troverebbe diretta applicazione l'art. 21-*octies* (dequotazione dei vizi formali del procedimento).

4. Per ultimo, la ricorrente lamenta la *violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Regolamento* nonché la violazione delle disposizioni in materia di parità di genere concernenti la composizione della commissione.

A giudizio di questo Collegio, manca in capo alla ricorrente l'interesse a far valere il motivo di impugnazione, infatti, quest'ultima ha visto soddisfatta la sua pretesa ad avere una commissione che la rappresentasse.

4.1. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, 7 aprile 2025, n. 2976, unitamente ad altre decisioni in materia (vedi Sent. Consiglio di Stato n. 4465 del 2024), la lesione del principio di parità può essere fruttuosamente fatta valere solo qualora la stessa si traduca in una concreta discriminazione o incida in modo sostanziale sul principio di parità, e non in presenza di una mera irregolarità formale.

5. In definitiva, assorbite le ulteriori doglianze, dal cui eventuale accoglimento il ricorrente non potrebbe trarre, in ogni caso, maggiore utilità, il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, annullati gli atti della procedura inficiati in via diretta e/o derivata dalle illegittimità riscontrate.

Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l'Università degli Studi di Firenze e il ricorrente e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Possono essere, invece, compensate per il resto, essendo, all'evidenza, il controinteressato mero destinatario dell'attività tutta posta in essere dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, li accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti gravati della procedura di chiamata su base valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 240/2010 inficiati in via diretta e/o derivata dalle illegittimità riscontrate.

Condanna l'Università degli Studi di Fiorenza al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, liquida in € 1.000,00, oltre oneri di legge.

Le compensa per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Fiorenza nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Sofia Marzi,

Giulia Bedetti,

Alice Pase,

Lola Gelletti Cendon,

Edoardo Milo

L'ESTENSORE

Giulia Bedetti

IL PRESIDENTE

Sofia Marzi

IL SEGRETARIO